



Multa per eccesso di velocità anche dal rumore della sgommata

Il vigile può rilevare l'andatura dell'automobile e il superamento dei limiti di velocità dai segni o dallo stridere dei pneumatici a seguito di una sgommata o di una brusca frenata



Non c'è solo l'autovelox, il telelaser o il tutor per verificare il superamento dei limiti di velocità o le impronte dei pneumatici lasciati a seguito di una brusca frenata: la multa è valida anche se la violazione delle norme del codice della strada

è rilevata da "percezioni sensoriali" dei vigili, come ad esempio l'udito. Difatti lo stridere delle gomme sull'asfalto a seguito della sgommata può essere una valida prova per elevare la multa e considerarla pienamente valida. A chiarire questo aspetto è il tribunale di Cagliari in una recente sentenza [1].

La vicenda

A dare torto a un automobilista sono le dichiarazioni dei giudici che affermano, nel verbale di contestazione per l'eccesso di velocità in prossimità di un incrocio, di aver sentito chiaramente la sgommata prodotta dalle ruote sull'asfalto e di lì di aver ritenuto che la velocità superasse i limiti consentiti dalle condizioni della strada e del traffico.

Il nuovo codice della strada [2] impone al conducente di regolare la velocità dell'automobile in base alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza, in modo da evitare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose. Specie in prossimità delle curve (così come nei tratti di strada a visibilità limitata o in prossimità degli incroci) il conducente deve regolare la velocità anche al di sotto dei generici limiti imposti dalla segnaletica o dalle norme. Ben potrebbero, dunque, i vigili multare il conducente solo rilevando lo stridere dei pneumatici, soprattutto se la velocità sia talmente eccessiva da impedire agli agenti di inseguire il colpevole.

Come si legge nelle motivazioni del giudice sardo, secondo il codice della strada [2], la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura: non si tratta di un fatto storico, ma di un giudizio, di una valutazione sintetica da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli al proprio giudizio critico, per poter poi desumerne se il conducente sta tenendo una buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità.

LA MASSIMA

Secondo l'art. 141 C.d.S., la pericolosità della condotta

di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura ed essa di per sé non costituisce un fatto storico, che possa essere attestato, ma è il portato di un giudizio, di una valutazione sintetica, che è desunta dagli elementi indicati dal legislatore. Il giudizio di pericolosità implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Tale valutazione rimane priva di efficacia probatoria privilegiata, anche se la presenza di una "intersezione, richiamata espressamente nella norma, indica una presunzione di pericolosità della strada che impone al guidatore di procedere con assoluta prudenza.

[1] Trib. Cagliari, sent. n. 1242/15 del 2.09.2015.

[2] Art. 141 cod. str.

da laleggepertutti.it

Diritto al parcheggio in area condominiale: decide il tribunale



Non è il giudice di pace ma il tribunale civile a dover decidere chi e come parcheggiare nell'area condominiale.

Lo ha stabilito la Sezione VI della Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 16650 del 10 agosto 2015, sancendo che: "La

controversia sulla legittimità dell'uso a parcheggio di un'area condominiale appartiene alla competenza del tribunale e non a quella del giudice di pace, risultando oggetto di contestazione il diritto ad un certo uso del bene comune e non soltanto le relative modalità di esercizio". Va anche ricordato che integra il reato di violenza privata la condotta di chi, avendo parcheggiato irregolarmente il proprio veicolo in un'area privata alla quale non aveva diritto di accedere, impedisce ad altri di uscire con i propri veicoli sulla pubblica via, si rifiuta di liberare l'accesso e pretende che questi ultimi attendano le sue necessità (Cass. pen. Sez. V, 20 aprile 2006, n. 16571).

Il pedone investito si rialza e inveisce contro l'automobilista che se ne va. Per la cassazione è omissione di soccorso

Vietato allontanarsi dopo l'incidente anche se il pedone investito si rialza inveendo contro il conducente disattento. Lo ha stabilito la Cassazione Penale nella sentenza 18



settembre 2015, n. 43624. La Corte d'appello, confermando la condanna per omissione di soccorso, aveva disatteso la tesi difensiva secondo cui, dopo il sinistro, l'uomo si sarebbe fermato ad aiutare la persona offesa a rialzarsi, per poi allontanarsi credendo in buona fede che dall'incidente stradale non fossero scaturite conseguenze lesive. Secondo la Corte, con riferimento alla consapevolezza di causare un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, non deve confondersi la conoscenza dell'esistenza di un danno con la consapevolezza della possibilità di un danno quale effetto del cagionato sinistro.

E' evidente che, già in ragione del solo impatto tra veicolo e pedone, l'incidente è suscettibile di provocare danni alla persona, cosa che non può essere esclusa

solo perché il pedone si sia rialzato.

Massimario di Legittimità e di Merito

Guida in stato di ebbrezza - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Violazione delle prescrizioni in materia di lavoro di pubblica utilità - Conseguenze.

In caso di violazione delle prescrizioni in materia di lavoro di pubblica utilità, il trasgressore deve essere chiamato a rispondere del reato previsto dall'art. 56 D.L.vo n. 274/2000, ma l'attività di lavoro compiuta in precedenza, con esito favorevole, dovrà essere apprezzata in termine di espiazione della pena in quel particolare intervallo temporale; il periodo di lavoro residuo dovrà essere tradotto in pena detentiva alla luce dei criteri di ragguaglio di cui all'art. 58 D.L.vo suddetto; la pena detentiva residua dovrà essere espiata dall'interessato, una volta riconosciuta non più eseguibile la misura sostitutiva. **(Cass. Civ., sez. I, 10 ottobre 2014, n. 42505) - [Riv-1411P911] (Art. 186 cs.)**

Patente - Guida senza patente - Recidiva nel biennio - Applicazione - Condizioni.

In tema di guida senza patente, scaduta e mai rinnovata, ai fini della configurabilità della recidiva nel biennio, rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede, e non la data di commissione dello stesso. **(Cass. Pen., sez. IV, 1 ottobre 2014, n. 40617) - [Riv-1411P912] (Art. 116 cs.)**

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale Violazioni del Codice della strada - Opposizione - Prova - A carico dell'Autorità amministrativa a cui l'opponente contesta la rilevazione dell'infrazione del C.d.S. - Sussistenza - Fattispecie in tema di opposizione al verbale di accertamento per violazione dell'obbligo di esporre il ticket per la sosta in apposite aree destinate a parcheggio.

Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'Autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7, comma 8, C.S. **(Cass. Civ., sez. VI, 3 settembre 2014, n. 18575) - [Riv-1411P913] (Artt. 7-158 cs.)**

Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente un servizio di pubblica necessità - Incaricato di pubblico servizio - Guardia giurata - È tale - Fattispecie in tema di peculato.

Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio e commette, quindi, il reato di peculato, il soggetto il quale; essendo preposto, quale guardia giurata dipendente della società concessionaria della gestione di un pubblico parcheggio a pagamento, alla riscossione di quanto dovuto dagli utenti di detto parcheggio, si appropria del danaro da questi corrisposto. **(Cass. Pen., sez. VI, 27 agosto 2014, n. 36176) - [Riv-1411P915] (Artt. 314-357cp.)**

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Etilometro - Intervallo di cinque minuti tra le prove ex art. 379 reg. esec. nuovo c.s. - Natura - Termine "libero" - Esclusione - Fondamento.

Nell'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di veicoli, l'intervallo di cinque minuti tra le prove di analisi dell'aria alveolare espirata, ai sensi dell'art. 379 regol. esec. cod. strada, non è un termine "libero", intercorrente tra la fine di una prova e l'inizio dell'altra, poiché, in mancanza di diversa prescrizione, valgono riferimenti omogenei, cioè l'inizio della prima prova e l'inizio della seconda o la fine della prima prova e la fine della seconda. **(Cass. Civ., sez. II, 13 agosto 2014 n. 17929) - [Riv-14/11P920] (Art. 186 cs.)**

Falsità personale - Illecita detenzione di segni distintivi di corpi di polizia - Utilizzo di dispositivo lampeggiante a luce blu montato sulla propria autovettura privata - Al di fuori del servizio - Configurabilità del reato di cui all'art. 497 ter, n. 1, C.p. - Sussistenza.

Risponde del reato di illecita detenzione di segni distintivi di corpi di polizia (art. 497 ter, n. 1, cod. pen.) anche l'appartenente ad uno di tali corpi il quale, al di fuori del servizio, si avvalga di un dispositivo lampeggiante a luce blu montato sulla propria autovettura privata, non potendosi, al proposito, neppure ritenere che, in base al principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689/1981, il fatto dia luogo alla sola configurabilità dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 177 c.d.s., che sanziona, al comma 4, l'uso del lampeggiatore al di fuori dei casi indicati nel precedente comma 1, posto che tale illecito presuppone che l'agente sia

un soggetto legittimato all'uso; il che non può dirsi quando egli sia invece un "quivis de populo", quale deve ritenersi, al di fuori del servizio, anche un appartenente ad un corpo di polizia. (*Cass. Pen., sez. V, 24 luglio 2014, n. 32964*) - [Riv-1411P921] (Artt. 177 cs - 497-Ter cp.)

Falsità in atti - In atti pubblici - Contrassegno per persone invalide - Reati di cui agli artt. 477 e 482 C.p. - Palese grossolanità della falsificazione - Configurabilità dei reati - Esclusione.

In tema di contrassegno per la circolazione di persone invalide, la grossolanità del relativo falso esclude la configurabilità dei reati di falso e truffa aggravata. (Nella fattispecie un ausiliario del traffico aveva notato sul parabrezza di autovettura un contrassegno per persone invalide chiaramente contraffatto. (*Cass. Pen., sez. II, 1 luglio 2014, n. 28204*) - [Riv-1411P929] (Artt. 477 - 482 cp.)

Assicurazione obbligatoria - Certificato di assicurazione e contrassegno - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile - Sussistenza di un valido rapporto assicurativo - Necessità - Esclusione - Sufficienza della esistenza di un contrassegno autentico.

In tema di assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione, come gli consente l'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora sostituito dall'art. 127 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209), giacché quello che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell'assicuratore è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. (*Cass. Civ., sez. III, 27 giugno 2014, n. 14636*) - [Riv-1411P932] (Art. 193 cs.)

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Limiti del massimale - Superabilità Ammissibilità - Condizioni.

Nell'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la circostanza che l'obbligazione a carico dell'assicuratore nei confronti del danneggiato abbia natura di debito di valuta, come tale assoggettato al principio nominalistico e destinato, pertanto, a determinarsi entro il limite del massimale di polizza, non esclude che la somma liquidata possa superare il massimale in relazione agli interessi e alla rivalutazione monetaria dovuti dall'assicuratore - che ritardi ingiustificatamente il pagamento - secondo le condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., ferma restando, peraltro, la necessità che in tale operazione si abbia sempre riguardo al massimale convenuto dalle parti o a quello minimo di legge vigente alla data del sinistro, essendo irrilevanti eventuali variazioni successive. *Cass. Civ., sez. III, 23 giugno 2014, n. 14199* - [Riv-1411P934] (Art. 193 cs.)

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Rigetto della domanda verso l'assicuratore e separazione delle domande - Azione proseguita nei confronti del solo proprietario del veicolo - Qualità di litisconsorte

necessario dell'assicuratore - Esclusione.

Quando, promossa azione risarcitoria per danni da sinistro stradale, sia stata rigettata la domanda nei confronti dell'assicuratore, dichiarandosene la carenza di legittimazione passiva, e, previa separazione delle domande, si sia provveduto alla prosecuzione della causa nei confronti del proprietario del mezzo, la compagnia assicuratrice non è litisconsorte necessaria nel giudizio per risarcimento dei danni da circolazione di veicoli, competendo peraltro al solo proprietario dell'autovettura tale posizione processuale. (*Cass. Civ., sez. III, 16 giugno 2014, n. 13671*) - [Riv-1411P935] (Art. 193 cs.)

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Solidarietà - Violazioni del Codice della strada - Violazioni commesse da autista di autocarro durante l'orario di lavoro - Richiesta di rimborso dell'importo delle relative sanzioni al datore di lavoro - Esclusione.

Non sussiste l'obbligo del datore di lavoro proprietario di mezzi di trasporto di pagare le eventuali sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada comminate agli autisti dei predetti mezzi, nel corso dell'espletamento della loro attività lavorativa. Il proprietario dei mezzi è soltanto obbligato in via solidale per le violazioni commesse dai suoi dipendenti con diritto di regresso nei confronti degli stessi. (*Corte App. Civ., di Roma sez. I, 26 settembre 2014, n. 5895*) [Riv-1411P939] (art. 196 cs.)

Accertamento - Modalità - Etilometro - Obbligo del conducente di sottoposizione alle prove spirometriche - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma secondo lett. b) e c) c.s. - Rilevanza - Esclusione.

È irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma secondo lett. b) e c) cod. strada, in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui obbliga l'accusato di aver guidato un veicolo in stato di ebbrezza a sottoporsi alle prove spirometriche, così costringendo il medesimo ad autoincriminarsi, con grave compromissione del diritto di difesa, in quanto solo in presenza di rifiuto di sottoposizione all'esame spirometrico assume rilievo la dedotta eccezione. (*Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22241*) [Riv-1411P954] (Art. 186 cs.)

Accertamento - Modalità - Etilometro - Rilevanza - Fattispecie in tema di scontrino dello spirometro con stampata la scritta "zero test corretto".

Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 codice strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente accertato dello stato di ebbrezza benché sullo scontrino fosse rimasta stampigliata la scritta "zero test corretto", atteso che lo spirometro aveva proceduto ugualmente all'analisi nonostante l'insufflazione di un volume d'aria insufficiente). (*Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2014, 22239*) [Riv-1411P954] (Art. 186 cs.)